

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **259/1985** (ECLI:IT:COST:1985:259)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **25/10/1985**

Deposito del **04/11/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11134**

Atti decisi:

N. 259

ORDINANZA 25 OTTOBRE 1985

Deposito in cancelleria: 4 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 267 bis del 13 novembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 codice penale promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1982 dal Tribunale di

Roma nel procedimento penale a carico di Letta Gianni ed altra, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 84 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, Sez. IV penale, con ordinanza emessa il 6 aprile 1982 (pervenuta alla Corte il 13 marzo 1984; notificata il 20 e comunicata il 22 aprile 1982; pubblicata nella G.U. n. 252 del 2 settembre 1984 e iscritta al n. 315 R.O. 1984) "richiamando la motivazione di cui all'ordinanza 28 ottobre 1980" "ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione", ha sospeso il giudizio in cui Letta Gianni e Ammaturo Grazia erano imputati del delitto previsto dagli artt. 81, 110, 595 cpv. 1 e 2, 61 n. 10 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47, rinviando gli atti a questa Corte avanti la quale nessuno degli imputati si è costituito né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con sent. 22 ottobre 1982, n. 168, resa tra l'altro sulla ord. 28 settembre 1980 la cui motivazione è stata richiamata nella ordinanza di rimessione, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità la quale va ora dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 57 c.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Roma, Sez. IV penale, con ordinanza 6 aprile 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.